



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI SOGGETTIVI PUBBLICI E TERZO SETTORE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLE COOPERATIVE SOCIALI.

L'anno 2010, addì ventisei del mese di maggio alle ore 20.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Presidente Sig. SARTORE TIZIANO e con l'intervento del Segretario Comunale Sig. VITTORIO ANTONIO

Eseguito l'appello, risultano:

Presenti Assenti

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



Eseguito l'appello, risultano:		Presenti	Assenti
1	SARTORE TIZIANO	X	
2	LAGO VALERIO	X	
3	BIZZOTTO MARIANO	X	
4	DAL MORO ANTONIO	X	
5	PELLANDA LUIGI	X	
6	STOCCO BRUNO	X	
7	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
8	ZONTA GIUSEPPE	X	
9	ANDRIOLO STEFANO	X	
10	BASSO PIERLUIGI	X	
11	POGGIANA MODESTO	X	
12	POLO GIANPIETRO	X	
13	SAVIO MARTINA	X	
14	ZANON MICHELE		X
15	DALLA VIA COSTANTINA	X	
16	BASTIANON GIANPAOLO	X	
17	TOSO FABRIZIO	X	
18	LAGO MAURO	X	
19	TESSAROLLO ANTONIO		X
20	GUZZI FRANCESCO	X	
21	CUCCAROLLO DANIELE	X	

Sono presenti N. 19 Consiglieri e assenti N. 2 Consiglieri su N. 21 assegnati al Comune e N. 21 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

L'Assessore Bizzotto Mariano riferisce che:

nella comunità locale vi sono delle persone che si trovano, per una molteplicità di cause, in condizioni di svantaggio e difficoltà tali da rendere loro estremamente difficile la possibilità di avere occasioni di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Per tali persone, come meglio qualificate dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.381, al fine di creare concrete occasioni di lavoro, il Comune ha la possibilità di convenzionarsi con cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 della legge 381/91 affidando direttamente alle stesse forniture di beni/servizi il cui importo sia inferiore ai limiti che comportano l'applicazione delle direttive dell'Unione Europea in materia di appalti di forniture di beni e servizi.

Tale possibilità, sollecitata anche dal Presidente della Regione con la circolare n.3 del 30 marzo 2005, un valido ausilio al fine del contrasto dell'emarginazione lavorativa e, di norma, della conseguente emarginazione sociale.

Attualmente la normativa in materia è ulteriormente cambiata e migliorata, con l'approvazione della L.R. n.23/2006 "norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e la successiva approvazione della D.G.R.V. n.4189 del 18.12.2007, con la quale vengono individuate le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e vengono approvate le nuove convenzioni tipo.

La novità più importante, prevista da suddetta D.G.R.V. 4189/2007, consiste nell'Allegato A "atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali" in attuazione del Capo IV della L.R. 23/2006, dove all'art.2.2 viene data "la possibilità di estensione del convenzionamento diretto alle cooperative sociali di tipo A) già operata dal legislatore regionale con la L.R. n.24/1994 e confermata dalla L.R. n.23/2006.

Tale estensione è pienamente legittimata stante l'attribuzione alla competenza legislativa regionale esclusiva, della materia dei servizi sociali, operata dall'art.117 della Costituzione.

Preso atto che tale possibilità di convenzionamento diretto con cooperative di tipo A) in base alla D.G.R.V. 4517/1997 è stata estesa agli importi sia sotto che sopra soglia comunitaria.

Il Comune di Tezze sul Brenta intende avvalersi della collaborazione delle cooperative Sociali appartenenti al territorio per gestire alcuni servizi: il servizio di assistenza domiciliare, progetti legati alla prevenzione della marginalità e della devianza, attività di promozione della qualità della vita delle persone anziane, servizi rivolti alle famiglie, quali centri estivi aggregativi per ragazzi pre-adolescenti, educative di strada, altri servizi come la pulizia delle sedi comunali, manutenzione del verde, della rete viaria, degli stabili comunali, manutenzione delle aree cimiteriali.

La scelta del convezionamento con le Cooperative Sociali è stata fatta per vari motivi:

- perché il Comune non riesce ad eseguire alcune attività collegate all'erogazione di servizi e prestazioni sociali con personale proprio e necessita quindi di personale esterno;
- perché intende valorizzare le risorse del Terzo Settore presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale,
- perché attraverso le Cooperative Sociali si può favorire l'inserimento di persone provenienti dalle fasce deboli della popolazione, promuovere percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone in situazioni di svantaggio del proprio territorio;

La normativa in vigore individua le cooperative sociali come dei soggetti che, in assenza di scopo di lucro, assieme agli Enti Locali perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, quindi possono collaborare con l'Ente locale nel suo esercizio di pubblica funzione di tutela e integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione, in un'ottica di sussidiarietà;

La Giunta Regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007 ha approvato il provvedimento avente per oggetto: "L.r. 3/11/2006, n. 23 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle Cooperative Sociali ed approvazione delle convenzioni tipo";

L'iniziativa della Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto previsto dalla normativa statale:

- la Legge 3.11.2006 n. 23: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" che impegnava la Giunta Regionale a disciplinare le modalità per l'affidamento dei servizi alle Cooperative Sociali,

- legge quadro 328/2000 demandato alla competenza regionale il compito di adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizio alla persona

Il Comune di Tezze sul Brenta con il presente provvedimento vuole dare attuazione e quindi mettersi “in regola” con le più recenti disposizioni regionali che prevedono appunto che le pubbliche Amministrazioni Locali sono indirizzate a promuovere azioni, quali il presente atto, per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;

L’atto di indirizzo che si porta all’approvazione del Consiglio Comunale serve quindi all’Amministrazione:

1. per uniformarsi alle ultime disposizioni normative regionali e come cornice normativa da tener presente in occasione di un convenzionamento diretto per i servizi di cui trattasi, a favore di Cooperative Sociali in possesso dei requisiti descritti in narrativa, nei tempi e nei modi previsti dagli atti attualmente vigenti nel settore”.

Premesso che:

- l’art. 118 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, ha conferito rango costituzionale al principio di sussidiarietà, secondo il quale spetta prioritariamente ai soggetti privati, singoli od associati, provvedere in piena autonomia e responsabilità al soddisfacimento dei bisogni sociali, mentre l’intervento delle istituzioni pubbliche deve essere limitato soltanto ai casi in cui l’autonoma iniziativa dei cittadini non sia in grado di raggiungere gli obiettivi di benessere sociale e deve comunque essere finalizzato soprattutto a sostenere tale autonoma iniziativa, sostituendosi al privato solo qualora assolutamente necessario;

- l’art. 5 della legge 08.11.1991 n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’, come modificato dalla legge 06.02.1996 n. 52, prevede che gli enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (cosiddette cooperative sociali di tipo b), il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore alla soglia stabilita dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della stessa legge;

- l’art. 9 della legge 381 demanda poi alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche;

- l’art. 5 della legge 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede che gli enti pubblici promuovano azioni di sostegno e qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore al fine di favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà. Gli enti pubblici inoltre, ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, devono promuovere azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali, che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità, e la verifica della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. Il comma 3 dell’articolo demanda alle Regioni l’adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona, sulla base di un atto di indirizzo e di coordinamento del Governo;

- l’atto governativo di indirizzo e coordinamento è stato emanato con D.P.C.M. 30.03.2001 e stabilisce che ai fini della preselezione dei soggetti del terzo settore per l’affidamento dei servizi pubblici devono essere valutati:

- a) la formazione, la qualificazione e l’esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- b) l’esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.

L’aggiudicazione dei servizi dovrà poi avvenire sulla base dell’offerta economica ritenuta più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

- a) le modalità adottate per il contenimento del ‘turn over’ degli operatori;
- b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza. E' in ogni caso escluso l'affidamento dei servizi col metodo del massimo ribasso. L'oggetto dell'affidamento deve inoltre essere l'organizzazione complessiva del servizio, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera. Infine, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e di libera concorrenza, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate, che meglio consentono di valutare e valorizzare i diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio;

- la Regione Veneto è intervenuta sulla materia mediante la L.R. 05.07.1994 n. 24 e le deliberazioni di Giunta n. 4517 del 16.12.1997 e n. 1231 del 18.03.2005, con la quale venne approvata la circolare del Presidente della Giunta regionale, poi rubricata col n. 3 ed emanata in data 30.03.2005;

- ora la Regione, anche in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12.04.2006 n. 163), ha approvato una nuova legge (L.R. 03.11.2006 n. 23), che ha abrogato la precedente, conservandone peraltro l'impianto complessivo e introducendo talune innovazioni volte a consolidare la specificità della cooperazione sociale definendo, in particolare, le procedure per l'affidamento dei servizi per il convenzionamento diretto, nonché le convenzioni "tipo" di cui all'art. 9 comma 2 della legge 381/91;

- in particolare gli articoli 1, comma 1, e 8, comma 2, della nuova legge regionale, stabiliscono, in perfetta sintonia con quanto già affermato dalla L.R. 24/1994, che "La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità" e che "La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà";

- la stessa L.R. 23/2006, nell'art. 3, ha poi ampliato la categoria dei beneficiari, destinatari degli interventi delle cooperative sociali, prevedendo, a fianco delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della legge 381/1991, anche le "persone deboli", cioè i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 05.12.2002 e i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'art. 22 della legge 328/2000;

- in applicazione della suddetta legge regionale è stata emanata la deliberazione di Giunta n. 4189 del 18.12.2007, con la quale è stato approvato l' "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento al sistema di affidamento dei servizi alle cooperative sociali" (Allegato A alla delibera),

Dato atto:

- che il decreto legislativo 12.04.2006 n.163, pur costituendo il quadro generale di riferimento per i contratti pubblici, all'art. 20, stabilisce che gli appalti in materia sanitaria e di servizi sociali, di cui alle categorie 25 e 26 dell'Allegato 2° B al medesimo decreto legislativo, in considerazione della specifica materia oggetto del contratto, si applicano esclusivamente le disposizioni relative alla pubblicizzazione di cui agli artt. 68,65 e 225;
- che il legislatore statale con la legge quadro 328/2000 ha demandato alla competenza regionale il compito di adottare specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizio alla persona, perciò le pubbliche Amministrazioni Locali sono indirizzate a promuovere azioni, quali il presente atto, per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- che l'affidamento dei contratti pubblici predetti, come disposto dall'art. 27 "principi relativi ai contratti esclusi" del codice degli appalti, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di quanto disposto dall'art.2, commi 2,3,4 con esclusione però - ed in considerazione dell'oggetto del contratto "servizi sanitari e sociali" e della specifica disciplina dettata dall'art. 20 del Decreto - dell'obbligo di invito ad almeno 5 concorrenti;

Accertato:

- che ai sensi della L.R. del 05/07/1994 n. 24, e della Legge Regionale 23/2006 può ritenersi pienamente legittimo l'affidamento alle Cooperative Sociali di tipo "A" e "B" tramite apposita convenzione;
- che ai sensi dell'allegato "A" della D.G.R. 4189 del 18.12.2007 all'affidamento in convenzionamento diretto alle cooperative sociali di tipo "A" si può ricorrere sia per servizi sotto che sopra soglia di rilievo comunitario, mentre all'affidamento in convenzionamento diretto alle cooperative sociali di tipo "B" si può ricorrere solo per importi inferiori al limite della soglia comunitaria prevista dalle direttive europee. Sopra soglia comunitaria si potrà procedere all'affidamento del contratto pubblico utilizzando una delle seguenti procedure:
 1. riserva di partecipazione (art. 13 L.R. 23/2006);
 2. inserimento nei bandi o capitolati di gara fra le condizioni di esecuzione dell'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate, di cui all'art.4 comma 1° della Legge 381/91 re con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo (art.5, ultimo comma L.381/91);
 3. l'inserimento di una specifica clausola sociale , in applicazione dell'art. 2 comma 2 del DLGS 163/2006; in particolare, nei bandi di gara per le forniture sopra-soglia, attribuendo almeno il 5% del punteggio sulla qualità per la partecipazione agli appalti di cooperative sociali di tipo "B" o di raggruppamenti temporanei di impresa, che associno cooperative sociali di tipo "B".
- che ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 23/2006 in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, la Regione promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali, pertanto l'affidamento può attuarsi mediante concessione, accreditamento e accordi di collaborazione, una volta che l'Amministrazione si sia dotata di un provvedimento di indirizzo (quale il presente) con cui stabilire gli obiettivi di promozione umana ed integrazione sociale negli ambiti di seguito citati.

Considerato che l'art. 3 TUEL 267/2000 definisce quale compito costitutivo dell'Ente locale quello di "rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo" e che in tal senso l'Amministrazione Comunale intende valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, in particolare al fine di favorire, lungi da logiche assistenziali, percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone in situazioni di svantaggio del proprio territorio;

Visto che l'Amministrazione intende favorire lo sviluppo e consolidamento delle cooperative sociali presenti nel proprio territorio di appartenenza con le iniziative della pianificazione locale, costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 e che la legge stessa individua nelle cooperative sociali un soggetto che, in assenza di scopo di lucro, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (trattasi quindi di un soggetto che, in un'ottica di sussidiarietà collabora con l'Ente locale nel suo esercizio di pubblica funzione sociale di tutela e integrazione sociale delle fasce deboli della popolazione);

Dato atto che le Cooperative sociali affidatarie devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla richiamata normativa, ossia:

- a) criteri di accesso al procedimento:
 - il rispetto delle norme contrattuali di settore;
 - il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- b) criteri soggettivi di valutazione:

- il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza, finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le Istituzioni;
 - la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
 - la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- c) criteri oggettivi di valutazione:
- la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
 - la qualificazione professionale degli operatori;
 - la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;
- d) ulteriori criteri oggettivi per l'affidamento a cooperative sociali di tipo "B" riguardanti il contenuto del progetto relativo all'inserimento delle persone deboli e svantaggiate di cui all'art. 3 della L.24/1994:
- n° delle persone svantaggiate e deboli impegnate ;
 - la tipologia dello svantaggio in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa richiesta;
 - il ruolo e il profilo professionale richiesto;
 - la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
 - il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Accertato pertanto che non sono presenti vincoli ostativi per procedere al conferimento della titolarità della gestione dei servizi mediante rapporti nella sussidiarietà ai sensi dell'art. 11 della L.R. 23/06;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta da anni hanno avviato e via via potenziato una serie di servizi rivolti alle fasce deboli dell'utenza e a supporto della domiciliarità, nonché servizi rivolti alle famiglie, quali centri estivi aggregativi per ragazzi pre-adolescenti, progetti legati alla prevenzione della marginalità e della devianza, educative di strada, servizi informagiovani ecc., il comune di Tezze sul Brenta inoltre dispone di numerose aree urbane adibite a verde pubblico che contribuiscono a valorizzare l'arredo, per la manutenzione delle quali favorisce la collaborazione con cooperative sociali del territorio, come per la sistemazione delle aree cimiteriali e della pulizia delle sedi comunali.

A tutti i suddetti servizi non può essere data continuità impiegando personale proprio degli Enti Locali, ma solo facendo ricorso a sinergie con il privato sociale.

Richiamati:

- il D.lgs n° 267/2000;
- il D.P.C.M. 30.03.2001 – "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 328/2000";

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- Di esprimere agli uffici preposti l'indirizzo di dare avvio a tutte le procedure amministrative necessarie circa il convenzionamento diretto dei servizi di cui trattasi, a favore di Cooperative Sociali in possesso dei requisiti descritti in narrativa, nei tempi e nei modi previsti dagli atti attualmente vigenti nel settore,

come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007, allegata alla presente proposta .

- Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di atto di indirizzo;

UDITA l'esposizione dettagliata della proposta da parte dell'Assessore Bizzotto ed i successivi interventi:

- Cuccarollo,

(gli interventi sono contenuti in un CD audio depositato presso la Segreteria Comunale);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli nr. 19, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di esprimere agli uffici preposti l'indirizzo di dare avvio a tutte le procedure amministrative necessarie circa il convenzionamento diretto dei servizi di cui trattasi nonché i rapporti nella sussidiarietà di cui all'art. 11 della L.R. 23/2006, a favore di Cooperative Sociali in possesso dei requisiti descritti in narrativa, nei tempi e nei modi previsti dagli atti attualmente vigenti nel settore, come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007, allegata alla presente deliberazione.

2) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti n. 19, votanti n. 19

- Favorevoli n. 19

- Astenuti n. 0

- Contrari n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.

• • • • •

Parere art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000	
<u>Area Proponente:</u> Contabile	
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.	
Data: 20.5.2010	Firma: dott. Dal Santo Ettore

Bur n. 11 del 05/02/2008

Servizi sociali

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 4189 del 18 dicembre 2007

L.R. 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale". Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni.tipo.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Con la legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione viene prevista la competenza esclusiva in capo alle Regioni per quanto attiene i servizi sociali e viene elevato a rango costituzionale il principio di sussidiarietà.

Con l'articolo 118 della Costituzione in particolare si afferma il principio di sussidiarietà orizzontale che può consentire di delineare un nuovo quadro di riferimento per la gestione dei servizi sociali, all'insegna della partecipazione delle formazioni sociali alla funzione pubblica sociale e di definire nuovi e alternativi modelli di rapporto tra pubblico e privato non profit.

La "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dell'8.11.2000, n. 328 propone un modello di stato sociale nel quale gli enti non profit vengono chiamati a svolgere un ruolo protagonista nel nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali ed a condividere le responsabilità sociali.

Il Legislatore statale con la legge 328/2000, in particolare tramite il combinato disposto di cui agli articoli 1, comma 5, e 5, ha contribuito a fornire all'attività normativa della Giunta Regionale un campo d'azione più vasto, soprattutto in ordine alla gestione ed all'offerta dei servizi, alla realizzazione concertata degli interventi anche mediante "il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale". In attuazione di tale orientamento è stato emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona (Allegato A) ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328" di cui al D.P.C.M. del 30 marzo 2001. Dello stesso tenore suonano, peraltro, le indicazioni contenute nel Libro Verde sui servizi di interesse generale (COM.2003.270) approvato dalla Commissione Europea in data 21.5.2003.

In ambito regionale, la L.R. 13.4.2001, n. 11, emanata in attuazione del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112, prevede che, tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, rientrano anche le "cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'" (art. 132, comma 1 e 6, lett. b)). E ciò sempre allo scopo di tutelare la salute, individuale e collettiva e favorire il raggiungimento di una più elevata efficacia dei medesimi servizi socio-sanitari regionali, garantendo ai cittadini livelli uniformi di assistenza e qualità.

L'art. 5 della Legge 8.11.1991, n. 381, come modificata dalla Legge 6.2.1996, n. 52, prevede che gli Enti pubblici possano, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi.

L'art. 9 della medesima Legge 381/1991 demanda alle Regioni il compito di adottare convenzioni tipo per la disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale e le Amministrazioni pubbliche.

La Regione del Veneto ha provveduto con L.R. 24 del 5 luglio 1994 a dare attuazione alla normativa statale di cui alla citata L. 381/1991, normativa che la Regione con la nuova L.R. 23/2006 ha inteso da un lato consolidare per gli aspetti ormai acquisiti nei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti sociali (vds. Art.10 L.R. 23/2006 sull'affidamento dei servizi ed il convenzionamento diretto), dall'altro . come si legge nella relazione introduttiva presentata al Consiglio Regionale in occasione dell'approvazione della L.R. de qua . innovare mediante una nuova legge "che sappia da una parte recepire con uno spirito più maturo il rinvio della legge nazionale rispettando l'identità di un movimento che ha ben precise e consolidate radici, dall'altra parte prevedere nuovi ed efficaci strumenti di promozione e sviluppo della cooperazione sociale".

L'art. 10 della Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23, recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", stabilisce che la Giunta regionale disciplina, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'art. 21, entro centottanta giorni dell'entrata in vigore della legge medesima, le modalità di affidamento alle cooperative sociali dei servizi in materia socio-sanitaria e di servizi alla persona, definendo, in particolare, le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni. tipo di cui all'art. 9, comma 2, della L. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione regionale.

L'art. 10 comma 2 della L.R. 23/2006 stabilisce che le convenzioni. tipo riguardano:

- 1) la gestione dei servizi alla persona;
- 2) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della L. 381/1991;
- 3) l'esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Il D.Lgs 12.04.2006, n. 163, all'art. 20, nel confermare l'estensione operata a livello regionale, stabilisce che agli appalti in materia sanitaria e di servizi sociali, nonché a quelli ricreativi, culturali e sportivi, di cui alle categorie 25 e 26 dell'Allegato II B al medesimo Decreto Legislativo, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Con riferimento alla riforma costituzionale ed in attuazione del principio di sussidiarietà, l'articolo 8 della medesima L.R. 23/2006 stabilisce che la Regione . ai fini di favorire la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica . fornisca concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà, in linea con quanto previsto dalla L. 328/2000, e l'articolo 11 promuove e sostiene il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso agli istituti della concessione, che ha trovato peraltro una compiuta disciplina nell'articolo 30 del D. Lgs 163/2006, o degli accordi procedurali (ex art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sulla materia la Giunta Regionale è chiamata altresì a definire schemi tipo e norme procedurali di evidenza pubblica.

In considerazione di quanto sopra espresso, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti di cui al Capo IV (Affidamento dei servizi) della L.R. 23/2006, in particolare l'Allegato A "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali" , corredato dagli Allegati B, C, D, E e F, contenenti gli strumenti attuativi del citato capo IV della legge.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

uditore il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

visto il Libro Verde sui servizi di Interesse Generale della Commissione Europea, COM.2003.270 del 21.5.2003;
visto l'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
vista la L. 8.11.1991, n. 381;
vista la L. 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni;
visto il D.Lgs. 30.3.1998, n.112;
vista la L. 21.7.2000, n. 205;
visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
vista la L. 8.11.2000, n. 328;
visto il D. Lgs. 10.9.2003, n. 276;
vista il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
visto il D.P.C.M. 30.3.2001;
vista la L. R. 13.4.2001, n. 11;
vista la L.R. 3.11.2006 n. 23;

sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, di cui all'art. 21 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23, in data 10.12.2007; □
delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e quale parte integrante e contestuale della presente deliberazione, l'Allegato A "Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali", in attuazione del Capo IV della L.R. 23/2006;

2) di approvare, quale parte integrante e contestuale dell'atto di indirizzo, gli allegati di seguito specificati:
Allegato B, contenente la convenzione . tipo per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo a) di servizi socio.sanitari ed educativi e di servizi alla persona mediante convenzionamento diretto;

Allegato C, contenente la convenzione . tipo per l'affidamento alle cooperative sociali di tipo b) della fornitura di beni e servizi o dell'esecuzione di lavori mediante convenzionamento diretto;

Allegato D, contenente il contratto . tipo per il conferimento alle cooperative sociali della titolarita' del servizio mediante concessione;

Allegato E, contenente il contratto.tipo per il conferimento alle cooperative sociali della titolarità del servizio mediante accordo procedimentale (accordo.tipo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990, dell'art. 19 della l.r. 328/2000, dell'art. 34 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 11 della l.r. 23/2006);

Allegato F, contenente lo schema.tipo di bando e capitolato speciale per gara con procedura aperta per l'affidamento di servizi con riserva di partecipazione all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 13 L.R. n. 23 del 2006.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto SARTORE TIZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto VITTORIO ANTONIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Li

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:
.....

Li

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio